

Allegato "C"

STATUTO DELL' ENTE BILATERALE DELLA PESCA – E. BI PESCA

Articolo 1 – Costituzione.

A norma degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, a iniziativa della Federpesca e delle Federazioni Nazionali dei Sindacati dei lavoratori FLAI – CGIL, FAI – CISL, UILA – UIL, una Associazione denominata "ENTE BILATERALE PER LA PESCA (E.BI PESCA)", di seguito per brevità indicata come Ente.

Articolo 2 – Sede e durata

L'Ente ha sede in Roma, qualora se ne presenti l'opportunità potranno essere istituite, articolazioni territoriali e/o sedi operative dell'Ente nel territorio nazionale.

L'Ente ha durata illimitata

Articolo 3 – Scopi e finalità

L'Ente non ha fini di lucro ed ha lo scopo di rendere operative le intese tra le parti costituenti, di cui all'articolo 1, finalizzate al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori dipendenti delle imprese di pesca marittima e degli armatori.

Ha lo scopo altresì di favorire complessivamente lo sviluppo e il consolidamento delle imprese di pesca e del lavoro dipendente nel settore, con particolare riguardo agli aspetti del mercato del lavoro, della formazione professionale e dell'ambiente.

L'Ente ha anche il fine di consentire la realizzazione di iniziative concertate dalle parti costituenti di cui all'articolo 1 con Istituzioni pubbliche e soggetti privati.

In particolare l'E.BI Pesca ha i seguenti compiti :

- a) Organizzare e gestire attività e/o servizi bilaterali in tema di welfare e di integrazione del reddito individuati dal CCNL o da appositi accordi stipulati dalle parti costituenti, o con imprese che intendono aderire;
- b) Promuovere e coordinare lo sviluppo di altri organismi bilaterali territoriali che erogano prestazioni e/o servizi a favore dei lavoratori;
- c) Favorire e promuovere la piena occupazione dei lavoratori anche attraverso iniziative finalizzate a rilevare i fabbisogni formativi dei lavoratori e degli armatori;
- d) Promuovere le relazioni sindacali e l'applicazione della contrattazione collettiva ;
- e) Esercitare altre funzioni che le Parti costitutive riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali;



L'Ente potrà inoltre svolgere attività di esazione in nome e per conto delle parti costituenti dei Contributi di Assistenza Contrattuale e/o quote associative e/o di servizio.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Ente potrà dotarsi delle necessarie strutture operative.

Alcune delle attività sopra indicate potranno essere svolte per il tramite delle Parti Costitutive .

L'Ente può aderire alle Organizzazioni costitutive di cui all'articolo 1.

Articolo 4 – Soci.

Sono soci fondatori dell' Ente :

- la Federazione Nazionale delle imprese di Pesca (Federpesca);
- le Federazioni Nazionali sindacali dei lavoratori FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL.



Articolo 5 – Iscritti

Sono iscritti all'Ente le imprese della pesca marittima ed i lavoratori dipendenti delle stesse, nonché gli armatori come previsto nel Regolamento.

Articolo 6 – Cessazione dell'iscrizione.

L'iscrizione all'Ente cessa con :

- a) lo scioglimento, la liquidazione o comunque la cessazione per qualsiasi causa dell'Ente medesimo;
- b) su indicazione del contratto o accordo collettivo di categoria;
- c) negli altri casi previsti dal Regolamento;
- d) nel caso di cessazione dell' impresa.

Articolo 7 – Contribuzione e finanziamento

L'E.BI Pesca trae i mezzi finanziari per conseguire i propri scopi da :

- contributi a carico delle imprese e dei lavoratori come previsto nel CCNL o negli accordi collettivi.
- contribuzione volontaria di lavoratori e imprese che richiedano l'iscrizione nei limiti e con le modalità fissate dal Regolamento;
- proventi che a qualsiasi titolo vengano attribuiti da qualsiasi soggetto pubblico/privato per il perseguimento degli scopi sociali

Le modalità di versamento, la relativa gestione e contabilizzazione sono disciplinate dal Regolamento con apposite norme.

Articolo 8- Patrimonio sociale

Tutti i mezzi Patrimoniali dell'Ente, le sue rendite ed i suoi proventi, ogni e qualsiasi entrata che, a qualsivoglia titolo, concorra a incrementare quanto previsto dal precedente articolo 7 e così qualsiasi bene mobile o immobile che, a qualsiasi titolo, sia pervenuto nella disponibilità dell'Ente, compresi i beni realizzati e/o acquisiti con le entrate di cui sopra, sono destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità dell'Ente .

Il regime giuridico applicabile ai beni e, più in generale, al Patrimonio dell'Ente, è quello del "Fondo Comune" disciplinato dagli articoli 37 e 38 c.c. e dalle previsioni del presente Statuto , con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione dei beni.

I soci non hanno diritto ad alcun titolo sul Patrimonio dell'Ente sia durante la vita dell'Ente sia in caso di scioglimento dello stesso .

Articolo 9 – Esercizio finanziario.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare e si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.


Al termine dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del Bilancio consuntivo al quale dovranno essere allegate la relazione di Missione e la relazione del Collegio Sindacale e che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio

Il Consiglio di amministrazione provvede alla predisposizione del Bilancio preventivo entro il 31 dicembre di ogni anno, il preventivo dovrà essere portato all'approvazione dell'assemblea unitamente al consuntivo del precedente esercizio .

Articolo 10 – Organi dell'Ente bilaterale

Sono organi dell'Ente :

- L'assemblea dei soci
- Il Consiglio di Amministrazione dell'ente;
- Il Presidente;
- Il Vicepresidente;
- Il Collegio dei Sindaci.



Articolo 11 – Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è composta da n. 6 rappresentanti dei soci di cui all'articolo 4 pariteticamente designati di volta in volta .

Al fine di garantire il rispetto del principio di pariteticità ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro spetta un numero di voti uguale al numero dei voti spettanti complessivamente ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

I rappresentanti dei soci saranno quindi :

n. 1 in rappresentanza della FLAI – CGIL

n.1 in rappresentanza della FAI- CISL

n.1 in rappresentanza della UILA –UIL

n. 3 in rappresentanza della FEDERPESCA

L'assemblea dei soci nomina, determinandone l'eventuale compenso, il Consiglio di amministrazione nonché , alternativamente su proposta delle Organizzazioni Datoriali e delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, il Presidente ed il vice Presidente.

L'assemblea nomina inoltre il Collegio sindacale determinandone i relativi compensi.

Spetta inoltre all'Assemblea:

- l'approvazione del regolamento dell'Ente predisposto dal Consiglio di Amministrazione
- stabilire le linee guida per l'attuazione degli scopi statutari
- esaminare le proposte e deliberare le iniziative per l'attuazione degli scopi statutari
- deliberare le modifiche al presente statuto
- approvare il bilancio consuntivo e preventivo
- deliberare in ordine alla apertura di articolazioni territoriali e/o sedi operative e al trasferimento degli uffici della sede .

Articolo 12 – Convocazione e validità dell'assemblea

L'assemblea si riunisce a seguito di convocazione del Presidente o su richiesta motivata di uno dei soci o del Collegio Sindacale e comunque, almeno un volta l'anno per l'approvazione del Bilancio consuntivo e preventivo.

La convocazione è effettuata dal Presidente mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 5 (cinque) giorni prima di quello della riunione a mezzo lettera raccomandata a/r o con altro mezzo idoneo a certificare l'avvenuta ricezione, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

In caso di assenza o impedimento del Presidente l'assemblea può essere convocata dal Vicepresidente o, in caso di assenza o impedimento dal Presidente del Collegio dei Sindaci .

L'assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi dalla persona designata dalla maggioranza dei presenti . Ogni rappresentante dei soci ha diritto ad un voto.

L'assemblea è validamente costituita quando sono rappresentati tutti i soci. Le relative delibere sono assunte con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei membri dell'assemblea presenti .

Le delibere inerenti le modifiche del presente Statuto sono assunte all'unanimità.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore , se nominato, o dalla persona designata dall'assemblea .

Le delibere dell'ente risultano dal verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e firmato dal presidente e dal segretario stesso .

Articolo 13 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da dodici membri:

- a) sei rappresentanti delle imprese di pesca di cui all'articolo 1;
- b) sei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori di cui all'articolo 1.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica un triennio e possono essere riconfermati essi possono essere revocati e sostituiti dalle Organizzazioni di appartenenza in qualsiasi momento.

Il membro nominato in sostituzione di altro conclude il mandato e cessa dalla carica insieme agli altri membri del Consiglio.

Le eventuali sostituzioni dei membri nel corso del loro mandato debbono essere comunicate dalle Organizzazioni interessate all'Ente con lettera raccomandata e sottoposte a ratifica nella prima assemblea utile.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un sesto dei membri del Consiglio o dal Presidente del Collegio dei Sindaci.

La convocazione del Consiglio è fatta dall'ufficio di Presidenza dell'Ente mediante avviso scritto, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da recapitarsi almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione . In caso di urgenza il termine di convocazione sarà ridotto a 3 (tre) giorni.


Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, del giorno e ora della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Direttore dell'Ente assiste alla riunione del Consiglio ed adempie alle funzioni di segretario senza diritto di voto.

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della metà più uno dei membri.

Le deliberazioni sono prese:

- a) a maggioranza assoluta dei voti dei presenti in caso di partecipazione paritetica della Federpesca e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- b) all'unanimità qualora i voti presenti alla riunione non rappresentino pariteticamente le due parti e nel caso di nomina del Direttore.



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Ove per effetto delle disposizioni di cui al comma che precede la delibera sull'argomento all'Ordine del giorno non possa essere presa, la delibera verrà rinviata alla successiva riunione del Consiglio.



Articolo 14 – Compiti del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dell'Ente compiendo gli atti necessari allo scopo.

Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione:

- Assumere e licenziare il Direttore e stabilirne il relativo compenso;
- assumere e licenziare il personale su proposta del Direttore, se nominato, e stabilire il trattamento economico;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo dell'Ente;
- attuare gli indirizzi generali circa l'attività dell'Ente deliberati dall'assemblea ;
- proporre le eventuali modifiche al presente Statuto e al regolamento stabilite con accordi Sindacali delle parti di cui all'articolo 1;
- promuovere gli atti e i provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritiene convenienti per il corretto funzionamento dell'Ente;
- provvedere alla compilazione del Regolamento esecutivo interno dell'Ente;
- conoscere e dirimere i reclami presentati dalle aziende e dai lavoratori iscritti all'Ente in merito alle contribuzioni ed erogazioni dei servizi e delle gestioni.
- Deliberare in ordine alla sottoscrizione dei contratti con le compagnie assicurative .

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri al Presidente e al Vice Presidente da esercitarsi in forma congiunta .

Articolo 15 – Presidente.

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente anche in giudizio e a lui spetta rappresentare l'Ente di fronte a terzi.

Sovrintende all'applicazione del presente Statuto e del Regolamento; promuove, di concerto con il Vicepresidente, le convocazioni del Consiglio di Amministrazione e ne presiede le adunanze; dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni vengono esercitate dal Vicepresidente.

Handwritten marks on the right margin, including a large 'S', a checkmark, and a 'C'.

Il Presidente riferisce al Consiglio di Amministrazione in ordine all'andamento dell'Ente con cadenza quadrimestrale

Articolo 16 – Vicepresidente.

Vicepresidente dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Spetta al Vicepresidente sovrintendere, di concerto con il Presidente, all'applicazione del presente Statuto e del Regolamento; coadiuvare il Presidente in quegli atti a lui demandati dal presente Statuto; sostituire il Presidente in quegli atti e in quelle funzioni che possono essere da questo delegate in via temporanea o permanente.

Articolo 17 – Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti designati :

- uno alla Federpesca,
- uno dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori,
- uno di comune accordo tra le parti
- i supplenti sono nominati uno su designazione di Federpesca e uno su designazione delle Organizzazioni Sindacali.

I Sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati, in caso di impedimento vengono sostituiti dai supplenti.

I diritti, i doveri, la responsabilità dei sindaci e l'attività del Collegio sono regolati dagli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile.

Spetta in particolare al Collegio Sindacale controllare la corrispondenza dell'attività di gestione agli scopi statuari e la regolarità contabile e amministrativa dell'Ente. Al Collegio può essere affidata la revisione legale dei conti

Il Collegio Sindacale si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente del Collegio lo ritenga necessario o quando uno dei membri effettivi ne faccia richiesta.


La convocazione è fatta senza alcuna necessità di procedura.

Tutte le riunioni e le risultanze degli accertamenti eseguiti dovranno risultare dal libro dei verbali delle adunanze del Collegio.

I Sindaci devono essere iscritti al Registro dei Revisori Legali dei Conti

gull
M
off

per



Articolo 18 – Direttore.

Qualora lo si ritenga necessario od opportuno il Consiglio di amministrazione procede alla nomina del Direttore e ne determina il compenso. Il direttore è scelto in una rosa di quattro nomi indicati di comune accordo dalle parti di cui all'articolo 1.

Il Direttore ha il compito di:

- organizzare e controllare i servizi predisposti in base al Regolamento;
- attuare operativamente le singole deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- riferire ogni qualvolta ne sia richiesto o lo reuti opportuno al Consiglio di Amministrazione tutte le notizie relative all'andamento dell'Ente e delle singole gestioni o servizi;
- adempiere tutti i compiti che allo stesso competono in base al presente Statuto e regolamento interno di esecuzione.

Al Direttore sono direttamente subordinati i dipendenti dell'Ente.

Articolo 19 – Cause di scioglimento e nomina dei liquidatori.

Oltre che per le cause risultanti dalla legge, lo scioglimento anticipato dell'Ente è deliberato dall'assemblea nei seguenti casi:

1. recesso da parte della Federpesca o delle Organizzazioni Sindacali di cui all'articolo 1;
2. sopravvenuta impossibilità di perseguire lo scopo sociale;
3. evoluzione del quadro normativo e contrattuale che renda superata l'esistenza dell'Ente.

Con la delibera di scioglimento l'assemblea nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri ed il compenso.

Estinte le passività verso i terzi ed assegnate agli iscritti aventi diritto le prestazioni comunque dovute anche in ipotesi di liquidazione, il patrimonio residuo, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai soci, dovrà essere devoluto in favore di Enti che perseguono scopi analoghi o assimilabili a quelli dell'E.BI Pesca.

Articolo 20 – Regolamento

Per l'attuazione del presente Statuto l'ente si doterà di un regolamento che dovrà essere approvato dall'assemblea su proposta del consiglio di Amministrazione .




Articolo 21 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si rinvia alle norme di legge vigenti in materia ed in particolare le norme in materia di associazioni non riconosciute senza scopo di lucro.



[Handwritten signatures and initials]



[Handwritten notes on the left margin]

